Parere del Comitato delle regioni in merito alla «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica»

(2001/C 144/18)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica» presentata dalla Commissione (COM(2000) 392 def. — COD 2000/0183);

vista la «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica» presentata dalla Commissione (COM(2000) 393 def. — COD 2000/0184);

vista la «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime» presentata dalla Commissione (COM(2000) 384 def. — COD 2000/0186);

vista la «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche» presentata dalla Commissione (COM(2000) 385 def. — COD 2000/0189);

vista la «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica» presentata dalla Commissione (COM(2000) 386 def. — COD 2000/0188);

vista la «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso disaggregato alla rete locale» presentata dalla Commissione (COM(2000) 394 def. — COD 2000/0185);

vista la «Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea» presentata dalla Commissione (COM(2000) 407 def. — COD 2000/0187);

vista la decisione del Consiglio del 25 ottobre 2000 di consultare in materia, conformemente all'articolo 265, primo comma del Trattato che istituisce la Comunità europea;

vista la decisione dell'Ufficio di presidenza del 13 giugno 2000 di incaricare la Commissione 3 «Reti transeuropee, trasporti, società dell'informazione» di elaborare il parere in materia;

visto il parere del Comitato delle regioni del 17 novembre 1999 in merito alla «Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni "La convergenza dei settori delle telecomunicazioni, dei media e delle tecnologie dell'informazione e le sue implicazioni per quanto concerne la regolamentazione — Risultati della consultazione pubblica sul Libro verde"» (COM(97) 623 def. — CdR 149/98 fin) [1] (COM(1999) 108 def. — CdR 191/99 fin) [2];

visto il parere del Comitato delle regioni del 13 aprile 2000 in merito alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni sulla «Quinta relazione sull'attuazione del pacchetto di regolamentazione per le telecomunicazioni» ed alla Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni «Verso un nuovo quadro per l'infrastruttura delle comunicazioni elettroniche e i servizi correlati — Esame del 1999 del quadro normativo delle comunicazioni» (COM(1999) 537 def. e COM(1999) 539 def.) — CdR 520/99 fin [3];

[1] GU C 373 del 2.12.1998, pag. 26
[2] GU C 57 del 29.2.2000, pag. 5.
[3] GU C 226 dell'8.8.2000, pag. 56.

visto il progetto di parere adottato dalla Commissione 3 in data 8 novembre 2000 (CdR 274/2000 riv. 1) (Relatore: Koivisto, Sindaco di Pirkkala, FIN/PSE),

ha adottato all'unanimità il 14 dicembre 2000, nel corso della 36ª sessione plenaria, il seguente parere.

Osservazioni e raccomandazioni del Comitato delle regioni

1. Il Comitato approva gli obiettivi presentati dalla Commissione relativi al rinnovo del quadro normativo delle telecomunicazioni e ritiene particolarmente positiva l'adozione di procedure sul servizio universale più chiare rispetto al passato e di misure che tutelano meglio gli interessi degli utenti e dei consumatori.

2. Il Comitato condivide anche l'obiettivo presentato nella proposta di direttiva di garantire con queste misure l'accesso ai servizi della società dell'informazione a tutti i cittadini a un prezzo ragionevole.

3. Il Comitato considera che le variazioni nell'offerta e nei prezzi dei servizi della società dell'informazione siano anzitutto un problema di politica regionale, alla cui soluzione dovrebbero concorrere in modo coordinato non solo i mezzi della politica delle telecomunicazioni, ma anche quelli della politica regionale comunitaria.

4. Il Comitato richiama l'attenzione della Commissione sul fatto che le variazioni nell'offerta e nei prezzi dei servizi della società dell'informazione non rispettano sempre le frontiere regionali, e che possono insorgere problemi locali anche in città densamente abitate.

5. Il Comitato condivide pertanto l'opinione della Commissione che, per avere una visione generale corretta, bisogna analizzare la disponibilità e la qualità dei servizi ad un livello di disaggregazione geografica maggiore rispetto al passato.

6. Il Comitato considera il livello di servizio universale proposto dalla direttiva troppo basso per rispondere alle attuali esigenze degli utenti, e non conforme agli obiettivi generali del nuovo quadro normativo, tesi a garantire connessioni più rapide a Internet. Agli Stati membri va riconosciuto il diritto di definire sul piano nazionale requisiti più rigorosi in materia.

7. Il Comitato auspica che, nel definire il livello di servizio universale, si tenga conto anche dell'obiettivo generale del nuovo quadro normativo teso a promuovere la concorrenza, e dunque bisognerebbe mirare alla disponibilità di servizi della società dell'informazione competitivi in tutto il territorio UE.

7a. Il Comitato condivide la posizione della Commissione secondo cui è importante assicurare l'accessibilità al pubblico di informazioni trasparenti sui prezzi, sulle tariffe, sui termini e le condizioni applicabili. Va messo in evidenza che, per permettere una scelta informata da parte dei consumatori, tali informazioni devono essere chiaramente comparabili. Ciò si può fare per esempio indicando il prezzo al secondo delle chiamate.

8. Il Comitato desidera tuttavia richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che la distribuzione dei costi netti del servizio universale tra gli operatori potrebbe risultare non equa dal punto di vista delle imprese esterne al sistema.

9. Il Comitato reputa importante che le proposte riguardanti i diritti degli utenti all'utilizzo del numero di emergenza europeo e del prefisso regionale europeo vengano attuate il più rapidamente possibile.

10. Il Comitato apprezza anche la proposta della Commissione relativa al diritto degli utenti alla portabilità del numero ed alla selezione del vettore. Il Comitato tuttavia auspica che la Commissione si assicuri che, prima dell'entrata in vigore della proposta, vengano concordate procedure che permettano al consumatore di conoscere in ogni momento ed in anticipo il prezzo delle chiamate effettuate.

Bruxelles, 14 dicembre 2000.

Il Presidente

del Comitato delle regioni

Jos CHABERT